

Gazzetta ufficiale L 424 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

63° anno

Legislazione

15 dicembre 2020

Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- | | |
|---|---|
| ★ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom | 1 |
|---|---|

II Atti non legislativi

DECISIONI

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione (UE) 2020/2054 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa | 11 |
|---|----|

- | | |
|--|----|
| ★ Decisione (UE) 2020/2055 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa | 13 |
|--|----|

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione (UE) 2020/2056 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa | 15 |
|---|----|

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2020/2057 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	17
★ Decisione (UE) 2020/2058 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo	19
★ Decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	21
★ Decisione (UE) 2020/2060 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica di tale accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone	23
★ Decisione (UE) 2020/2061 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali	25
★ Decisione (UE) 2020/2062 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	27
★ Decisione (UE) 2020/2063 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	29
★ Decisione (UE) 2020/2064 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istuisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	31

- ★ Decisione (UE) 2020/2065 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 33

- ★ Decisione (UE) 2020/2066 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 35

- ★ Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 37

- ★ Decisione (UE) 2020/2068 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» 39

- ★ Decisione (UE) 2020/2069 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 41

- ★ Decisione (UE) 2020/2070 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 43

- ★ Decisione (UE) 2020/2071 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 45

- ★ Decisione (UE) 2020/2072 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 47

★ Decisione (UE) 2020/2073 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	49
★ Decisione (UE) 2020/2074 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	51
★ Decisione (UE) 2020/2075 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	53
★ Decisione (UE) 2020/2076 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana	55
★ Decisione (UE) 2020/2077 del Consiglio, dell'8 dicembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10 dell'Unione europea per l'esercizio 2020	57
★ Decisione (UE) 2020/2078 del Consiglio, Del 10 dicembre 2020, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea	58

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019)	60
---	----

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2020/2053 DEL CONSIGLIO**del 14 dicembre 2020****relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE,
Euratom**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L'evoluzione del sistema delle risorse proprie può e dovrebbe contribuire anche, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell'Unione.
- (2) Il trattato di Lisbona ha modificato le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione, consentendo di sopprimere una categoria esistente di risorse proprie e di crearne una nuova.
- (3) Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione per una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di renderla quanto più semplice e trasparente possibile, a rafforzare il nesso con la politica dell'Unione in materia di IVA e le effettive entrate dell'IVA e a garantire parità di trattamento ai contribuenti di tutti gli Stati membri.
- (4) Nel giugno 2017 la Commissione ha adottato un documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE. Vi proponeva una serie di opzioni in cui le risorse proprie sarebbero collegate in modo più visibile alle politiche dell'Unione, in particolare al mercato unico e alla crescita sostenibile. Secondo il documento di riflessione, nell'introduzione di nuove risorse proprie è opportuno prestare attenzione alla loro trasparenza, semplicità e stabilità, alla loro coerenza con gli obiettivi strategici dell'Unione, al loro impatto sulla competitività e sulla crescita sostenibile nonché alla loro equa ripartizione fra gli Stati membri.
- (5) L'attuale sistema per determinare la risorsa propria basata sull'IVA è stato ripetutamente criticato dalla Corte dei conti, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri in quanto eccessivamente complesso. Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha pertanto concluso che occorre semplificare il calcolo di tale risorsa propria.
- (6) Al fine di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell'Unione alle sue priorità strategiche, di tenere meglio conto del ruolo del bilancio dell'Unione nel funzionamento del mercato unico, di sostenere più efficacemente gli obiettivi delle politiche dell'Unione e di ridurre i contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) che gli Stati membri versano al bilancio annuale dell'Unione, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concluso che negli anni a venire l'Unione avrebbe lavorato a una riforma del sistema delle risorse proprie e avrebbe introdotto nuove risorse proprie.

(¹) Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (7) Come primo passo dovrebbe essere introdotta una nuova categoria di risorse proprie basata su contributi nazionali calcolati sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. In linea con la strategia europea per la plastica, il bilancio dell'Unione può contribuire a ridurre l'inquinamento da rifiuti di imballaggio di plastica. Una risorsa propria basata su contributi nazionali proporzionali alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro fornirà un incentivo a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, promuoverà il riciclaggio e darà impulso all'economia circolare. Allo stesso tempo gli Stati membri saranno liberi di adottare le misure più adeguate per conseguire tali obiettivi, conformemente al principio di sussidiarietà. Al fine di evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali, un meccanismo di adeguamento con una riduzione forfettaria annua dovrebbe essere applicato ai contributi degli Stati membri con un RNL pro capite nel 2017 al di sotto della media dell'UE. La riduzione dovrebbe corrispondere a 3,8 chilogrammi moltiplicati per la popolazione degli Stati membri interessati nel 2017.
- (8) Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha preso atto che, come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale ai fini della loro introduzione non oltre il 1º gennaio 2023. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta riveduta sul sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, eventualmente estendendolo ai settori del trasporto aereo e marittimo. Ha concluso che nel corso del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 («QFP 2021-2027») l'Unione lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie.
- (9) Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concluso che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, compresa la ripartizione equa degli oneri. Ha inoltre concluso che la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svezia e, nel contesto del sostegno alla ripresa e alla resilienza, anche la Germania beneficeranno di correzioni forfettarie dei loro contributi annuali basati sull'RNL per il periodo 2021-2027.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi delle risorse proprie tradizionali da essi riscosse.
- (11) L'integrazione nel bilancio dell'Unione del Fondo europeo di sviluppo dovrebbe essere accompagnata da un incremento dei massimali delle risorse proprie stabiliti nella presente decisione. È necessario disporre di un margine sufficiente tra i pagamenti e il massimale delle risorse proprie per garantire che l'Unione sia in grado - in qualsiasi circostanza - di ottemperare ai suoi obblighi finanziari, anche in periodi di recessione economica.
- (12) È opportuno mantenere, nell'ambito dei massimali delle risorse proprie, un margine sufficiente tale da consentire all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e a tutte le passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali di pagamento non dovrebbe superare l'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale annuale degli stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non dovrebbe superare l'1,46 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
- (13) Al fine di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messo a disposizione dell'Unione, è opportuno che i massimali delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali di pagamento e per gli stanziamenti di impegno espressi in percentuale dell'RNL siano adattati in caso di modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ che comportino variazioni significative del livello di RNL.
- (14) L'impatto della crisi COVID-19 sull'economia sottolinea l'importanza di garantire all'Unione una capacità finanziaria sufficiente in caso di shock economici. L'Unione deve dotarsi dei mezzi atti a conseguire i suoi obiettivi. Per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 occorre reperire risorse finanziarie di entità eccezionale, senza aggiungere pressione sulle finanze degli Stati membri in un momento in cui i bilanci nazionali sono già sottoposti a enormi sollecitazioni per finanziare le misure economiche e sociali varate in risposta alla crisi. È opportuna pertanto una risposta eccezionale a livello di Unione. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione, in via eccezionale e temporanea, il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti fino a 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018 per conto dell'Unione. Un importo fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 dei prestiti contratti sarebbe destinato alla concessione di prestiti e un importo fino a 390 miliardi di EUR a prezzi 2018 sarebbe destinato alle spese, in entrambi i casi esclusivamente al fine di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19.
- (15) La risposta eccezionale dell'Unione dovrebbe far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 ed evitarne la recrudescenza. È opportuno pertanto limitare nel tempo il sostegno e mettere a disposizione la maggior parte delle risorse finanziarie nel periodo immediatamente successivo alla crisi, vale a dire che gli impegni giuridici di un programma finanziato da tali risorse supplementari dovrebbero essere assunti entro il 31 dicembre 2023. L'approvazione dei pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali stabiliti nel piano per la ripresa e la resilienza, che saranno valutati secondo la procedura prevista dal regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- (16) Affinché ci si possa fare carico della passività collegata alla prevista assunzione dei prestiti è necessario un incremento straordinario e temporaneo del massimale delle risorse proprie. Pertanto, al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione derivanti dai prestiti contratti per fare fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, è opportuno incrementare gli importi del massimale degli stanziamenti di pagamento e del massimale degli stanziamenti di impegno nella misura di 0,6 punti percentuali ciascuno. Il conferimento alla Commissione del potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali con la sola ed esclusiva finalità di finanziare le misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 è collegato intimamente all'incremento del massimale delle risorse proprie previsto dalla presente decisione e, in ultima analisi, al funzionamento stesso del sistema delle risorse proprie dell'Unione. È opportuno pertanto conferire tale potere con la presente decisione. Poiché l'operazione non conosce precedenti e implica importi eccezionali da prendere in prestito, occorrono certezza circa il volume complessivo della passività a carico dell'Unione e circa le modalità essenziali del relativo rimborso, e l'attuazione di una strategia di assunzione dei prestiti diversificata.
- (17) L'incremento dei massimali delle risorse proprie è necessario perché i massimali non sarebbero altrimenti sufficienti a garantire la disponibilità di risorse adeguate necessarie all'Unione per far fronte alle passività che risulteranno dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti. Anche il ricorso a questa dotazione supplementare sarà necessario soltanto in via temporanea, perché gli obblighi finanziari e le passività potenziali corrispondenti diminuiranno nel tempo con la scadenza e il rimborso dei prestiti. L'incremento dovrebbe quindi decadere una volta che saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti e saranno venute meno tutte le passività potenziali collegate ai prestiti a loro volta erogati tramite tali importi, il che dovrebbe avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2058.
- (18) Le attività dell'Unione per far fronte alle conseguenze della COVID-19 devono essere ingenti e devono avere luogo in un lasso di tempo relativamente breve. L'assunzione di prestiti deve seguire tale tempistica. La nuova attività di assunzione netta di prestiti dovrebbe pertanto cessare al più tardi alla fine del 2026. Dopo il 2026 le operazioni di assunzione di prestiti dovrebbero essere strettamente limitate alle operazioni di rifinanziamento per garantire un'efficiente gestione del debito. La Commissione dovrebbe condurre le operazioni seguendo una strategia diversificata di reperimento dei finanziamenti, adoperandosi per sfruttare al meglio la capacità dei mercati di assorbire una tale entità di prestiti a scadenza diversa, compresi finanziamenti a breve termine finalizzati alla gestione della liquidità, e ottenere le condizioni di rimborso più vantaggiose. La Commissione dovrebbe inoltre informare il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato. Una volta noti i calendari dei pagamenti relativi alle politiche da finanziare tramite l'assunzione di prestiti, la Commissione comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un calendario delle emissioni contenente le date e i volumi di emissione previsti per l'anno successivo, nonché un piano che specifichi i previsti pagamenti di capitale e interessi. La Commissione dovrebbe aggiornare tale calendario periodicamente.
- (19) È opportuno che il bilancio dell'Unione finanzi il rimborso dei prestiti contratti per fornire sostegno a fondo perduto, sostegno rimborsabile tramite strumenti finanziari o accantonamenti per garanzie di bilancio, così come il pagamento dei relativi interessi. I prestiti contratti che sono utilizzati per fornire prestiti agli Stati membri dovrebbero essere rimborsati con le somme ricevute dagli Stati membri beneficiari. Occorre attribuire all'Unione e mettere a sua disposizione le risorse necessarie che, in conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, e dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le permettano di far fronte, in un qualsiasi anno e in qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali risultanti dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti.
- (20) Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi previsti saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie dopo il 2021, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 311, terzo comma, TFUE. Tutte le passività indotte dal potere eccezionale e temporaneo di contrarre prestiti dovrebbero essere rimborsate integralmente entro il 31 dicembre 2058. Al fine di garantire una gestione di bilancio efficiente degli stanziamenti necessari per coprire il rimborso dei prestiti contratti, è opportuno prevedere la possibilità che i sottostanti impegni di bilancio siano ripartiti in frazioni annue.
- (21) Il calendario dei rimborsi dovrebbe essere governato dal principio di sana gestione finanziaria e coprire l'intero volume dei prestiti contratti in virtù dei poteri conferiti alla Commissione, così da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività nell'arco dell'intero periodo. A tal fine, gli importi dovuti dall'Unione in un dato anno per il rimborso del capitale non dovrebbero superare il 7,5 % dell'importo massimo di 390 000 milioni di EUR per spese.
- (22) Poiché il potere della Commissione di contrarre prestiti allo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 è eccezionale, temporaneo e limitato, è opportuno precisare che, di norma, l'Unione non dovrebbe usare i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.
- (23) Affinché l'Unione sia in grado in ogni momento di adempiere con tempestività ai propri obblighi giuridici nei confronti di terzi, è opportuno che la presente decisione preveda norme specifiche che autorizzino la Commissione, durante il periodo di incremento temporaneo del massimale delle risorse proprie, a invitare gli Stati membri a mettere a disposizione, in via provvisoria, le necessarie risorse di tesoreria qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non siano sufficienti a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a tale incremento temporaneo. La Commissione dovrebbe, in ultima istanza, poter attivare risorse di tesoreria solo qualora non possa generare la necessaria liquidità ponendo in atto altre misure di gestione attiva della liquidità,

anche ricorrendo, se necessario, a finanziamenti a breve termine sui mercati dei capitali, al fine di garantire l'adempimento tempestivo degli obblighi dell'Unione nei confronti dei mutuanti. È opportuno prevedere che tali attivazioni siano annunciate dalla Commissione agli Stati membri con il debito anticipo e che avvengano rigorosamente in proporzione alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro e, in ogni caso, siano limitate alla loro quota del massimale delle risorse proprie incrementato in via temporanea, vale a dire lo 0,6 % dell'RNL degli Stati membri. Tuttavia, qualora uno Stato membro non fosse in grado di onorare, in tutto o in parte, l'attivazione a tempo debito o dovesse comunicare alla Commissione che non sarà in grado di onorare l'attivazione, la Commissione dovrebbe essere nondimeno autorizzata, a titolo provvisorio, a procedere ad attivazioni aggiuntive presso altri Stati membri su base proporzionale. È opportuno prevedere un importo massimo che la Commissione può chiedere annualmente a uno Stato membro. Ci si aspetta che la Commissione presenti le proposte necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio dell'Unione delle spese coperte dalle risorse di tesoreria fornite in via provvisoria dagli Stati membri per garantire che tali risorse siano prese in considerazione il più presto possibile ai fini dell'accreditamento delle risorse proprie sui conti da parte degli Stati membri, vale a dire in conformità del quadro giuridico applicabile e pertanto sulla base dei rispettivi criteri correlati all'RNL e fatte salve le altre risorse proprie e le altre entrate.

- (24) Ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, TFUE, sarà adottato un regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Tali misure dovrebbero includere disposizioni di carattere generale e tecnico applicabili a tutte le categorie di risorse proprie. Esse dovrebbero includere modalità dettagliate per il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, nonché le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie.
- (25) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore solo una volta approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale. Il Consiglio europeo del 17 - 21 luglio 2020 ha preso atto dell'intenzione degli Stati membri di procedere all'approvazione della presente decisione nel più breve tempo possibile.
- (26) Per motivi di coerenza, continuità e certezza del diritto, è opportuno stabilire disposizioni per consentire un'agevole transizione dal sistema introdotto dalla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio⁽³⁾ a quello previsto dalla presente decisione.
- (27) È opportuno abrogare la decisione 2014/335/UE, Euratom.
- (28) Ai fini della presente decisione, tutti gli importi dovrebbero essere espressi in euro.
- (29) Data la necessità di consentire con urgenza l'assunzione di prestiti ai fini del finanziamento di misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica relativa all'espletamento delle procedure per la sua adozione.
- (30) Per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per far coincidere la presente decisione con l'esercizio finanziario, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all'attribuzione di risorse proprie all'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 2

Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:
 - a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

⁽³⁾ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

- b) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 % per tutti gli Stati membri al gettito IVA totale riscosso per tutte le forniture imponibili diviso per l'aliquota IVA media ponderata calcolata per l'anno civile pertinente, come previsto dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (⁴). Per ciascuno Stato membro, la base imponibile IVA da prendere in considerazione a tal fine non supera il 50 % dell'RNL;
- c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L'aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al paragrafo 2, terzo comma;
- d) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo, da determinare nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per «plastica» si intende un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵), a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze; i termini «rifiuti di imballaggio» e «riciclaggio» sono intesi nell'accezione attribuita a tali termini rispettivamente all'articolo 3, punto 2), e all'articolo 3, punto 2 *quater*, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶) e come utilizzati nella decisione 2005/270/CE della Commissione (⁷).

Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.

I seguenti Stati membri hanno diritto a riduzioni forfettarie annue, espresse a prezzi correnti, da applicare al loro rispettivo contributo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), a concorrenza di 22 milioni di EUR per la Bulgaria, 32,1876 milioni di EUR per la Cechia, 4 milioni di EUR per l'Estonia, 33 milioni di EUR per la Grecia, 142 milioni di EUR per la Spagna, 13 milioni di EUR per la Croazia, 184,0480 milioni di EUR per l'Italia, 3 milioni di EUR per Cipro, 6 milioni di EUR per la Lettonia, 9 milioni di EUR per la Lituania, 30 milioni di EUR per l'Ungheria, 1,4159 milioni di EUR per Malta, 117 milioni di EUR per la Polonia, 31,3220 milioni di EUR per il Portogallo, 60 milioni di EUR per la Romania, 6,2797 milioni di EUR per la Slovenia e 17 milioni di EUR per la Slovacchia.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), l'aliquota uniforme di prelievo si applica all'RNL di ciascuno Stato membro.

L'RNL di cui al paragrafo 1, lettera d), è l'RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013.

4. Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione linda del loro contributo annuo basato sull'RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l'Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671 milioni di EUR per la Germania, a 1 921 milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069 milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.

5. Se, all'inizio dell'esercizio, il bilancio dell'Unione non è stato ancora adottato, le aliquote uniformi di prelievo basate sull'RNL fissate in precedenza continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote.

Articolo 3

Massimali delle risorse proprie

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
2. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,46 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

(⁴) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(⁵) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(⁶) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(⁷) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

3. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

4. Se le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 comportano variazioni significative del livello di RNL, la Commissione ricalcola i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2, incrementati in via temporanea in conformità dell'articolo 6, sulla base della seguente formula:

$$x \% (y \%) \times \frac{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC corrente}{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC modificato}$$

dove:

- «x%» è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento;
- «y» è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno;
- «t» è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- «SEC» è il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione.

Articolo 4

Uso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali

L'Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.

Articolo 5

Mezzi supplementari straordinari e temporanei per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19

1. Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 mediante il regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa e la legislazione settoriale ivi menzionata:

- alla Commissione è conferito il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Le operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in euro;
- fino 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 dei prestiti contratti possono essere usati per erogare prestiti e, in deroga all'articolo 4, fino a 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 possono essere destinati alle spese.

L'importo di cui al primo comma, lettera a), è adeguato mediante un deflatore fisso del 2 % annuo. Ogni anno la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'importo a seguito dell'adeguamento.

La Commissione gestisce l'assunzione dei prestiti di cui al primo comma, lettera a), in modo tale che non siano effettuate nuove assunzioni nette di prestiti dopo il 2026.

2. Per i prestiti contratti per essere destinati alle spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del bilancio dell'Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).

Il calendario dei rimborsi dei prestiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo è fissato, secondo il principio della sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività. I rimborsi del capitale iniziano prima della fine del periodo del QFP 2021-2027, con un importo minimo, nella misura in cui gli importi inutilizzati dei pagamenti di interessi dovuti nell'ambito dell'assunzione di prestiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo consentono, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 314 TFUE. Tutte le passività indotte dal potere eccezionale e temporaneo della Commissione di contrarre prestiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rimborsate integralmente al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

(¹) Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

(²) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Gli importi dovuti dall'Unione in un dato anno per il rimborso del capitale dei prestiti di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 7,5 % dell'importo massimo da destinare alle spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

3. La Commissione prende le necessarie disposizioni per l'amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato. La Commissione predisponde un calendario delle emissioni contenente le date e i volumi di emissione previsti per l'anno successivo, nonché un piano che specifichi i previsti pagamenti di capitale e interessi, e lo comunica al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione aggiorna tale calendario periodicamente.

Articolo 6

Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell'attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19

I massimali indicati all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali ciascuno al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dalle assunzioni di prestiti di cui all'articolo 5 fino alla cessazione di tali passività e al più tardi entro il 31 dicembre 2058.

L'incremento dei massimali delle risorse proprie non è usato per coprire altre passività dell'Unione.

Articolo 7

Principio dell'universalità

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 8

Riporto delle eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 9

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione

1. Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. Se del caso, gli Stati membri adattano tali disposizioni per conformarsi alla normativa dell'Unione.

La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

4. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio dell'Unione non permettano all'Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall'assunzione di prestiti di cui all'articolo 5 della presente decisione e la Commissione non possa generare la necessaria liquidità ponendo in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a tali assunzioni di prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione, anche attraverso la gestione attiva della liquidità e, se necessario, ricorrendo a finanziamenti a breve termine sui mercati dei capitali coerentemente con le condizioni e i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

membri, come soluzione di ultima istanza per la Commissione, mettono a disposizione di quest'ultima le risorse necessarie a tal fine. In tali casi, i paragrafi da 5 a 9 del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

5. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire in via provvisoria la differenza tra le attività complessive e i bisogni di tesoreria proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio di ciascuno Stato membro. La Commissione annuncia tali attivazioni agli Stati membri con debito anticipo. La Commissione istituirà un dialogo strutturato con gli uffici nazionali di gestione del debito e le tesorerie nazionali per quanto riguarda ai suoi calendari delle emissioni e dei rimborsi.

Se uno Stato membro non è in grado di onorare, in tutto o in parte, l'attivazione a tempo debito, o se comunica alla Commissione che non sarà in grado di onorare l'attivazione, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro in questione, ha provvisoriamente il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive presso gli altri Stati membri. Tali attivazioni sono proporzionali alla previsione delle entrate del bilancio di ciascuno degli altri Stati membri. Allo Stato membro che non abbia onorato un'attivazione continua a incombere tale obbligo.

6. L'importo totale massimo annuale delle risorse di tesoreria che può essere chiesto a uno Stato membro a norma del paragrafo 5 è in qualsiasi circostanza limitato alla sua quota relativa basata sull'RNL nell'ambito dell'incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie di cui all'articolo 6. A tal fine, la quota relativa basata sull'RNL è calcolata come la quota dell'RNL totale dell'Unione, risultante dalla rispettiva colonna della sezione «Entrate» dell'ultimo bilancio annuale dell'Unione adottato.

7. Qualunque fornitura di risorse di tesoreria a norma dei paragrafi 5 e 6 è compensata senza ritardo in linea con il quadro giuridico applicabile per il bilancio dell'Unione.

8. Le spese coperte dalle risorse di tesoreria fornite in via provvisoria dagli Stati membri conformemente al paragrafo 5 sono iscritte nel bilancio dell'Unione senza ritardo al fine di garantire che le relative entrate siano prese in considerazione il più presto possibile ai fini dell'accredito delle risorse proprie nei conti da parte degli Stati membri in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

9. L'applicazione del paragrafo 5 non comporta, annualmente, l'attivazione delle risorse di tesoreria oltre i massimali delle risorse proprie di cui all'articolo 3 incrementati in conformità dell'articolo 6.

Articolo 10

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie dell'Unione:

- la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio di cui all'articolo 8;
- le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione.

Articolo 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2014/335/UE, Euratom è abrogata. I riferimenti alla decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾, alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾, alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾, alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾, alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾ o alla decisione 2014/335/UE, Euratom si intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti alla decisione abrogata si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19).

⁽²⁾ Decisione 85/257/CEE, Euratom, del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione 88/376/CEE, Euratom, del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).

⁽⁴⁾ Decisione 94/728/CE, Euratom, del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9).

⁽⁵⁾ Decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

⁽⁶⁾ Decisione 2007/436/CE, Euratom, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

2. Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom e gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all'adeguamento delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota di prelievo all'imponibile dell'IVA determinato in modo uniforme e limitato a un tasso compreso tra il 50 % e il 55 % del PNL o dell'RNL di ciascuno Stato membro, secondo l'esercizio di riferimento, al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1995 al 2020 e al calcolo del finanziamento delle correzioni accordate al Regno Unito da altri Stati membri.

3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

4. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1º marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

5. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1º marzo 2014 e il 28 febbraio 2021 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

6. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il segretario generale del Consiglio notifica la presente decisione agli Stati membri.

Gli Stati membri notificano senza ritardo al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2014/335/EU, Euratom	La presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2	-
-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, e articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 4	-
-	Articolo 4
Articolo 5	-
-	Articolo 5
-	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3
-	Articolo 9, paragrafi da 4 a 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 4
-	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	-
-	Articolo 13

II

(*Atti non legislativi*)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/2054 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo»), entrato in vigore il 1º gennaio 1973.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall'articolo 29 dell'accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione e che reca conclusione dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Confederazione svizzera hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà le norme transitorie.
- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia pertanto basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 10245/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2055 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/126/CE del Consiglio⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º gennaio 1997.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3 in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e le Isole Færøer hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà le norme transitorie.

⁽¹⁾ Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti,
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 10257/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2056 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), entrato in vigore il 1^o luglio 1973.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall'articolo 29 dell'accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3 in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e il Regno di Norvegia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà le norme transitorie.
- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti,

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d'applicazione (GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

(¹) Cfr. documento ST 10281/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2057 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda («accordo»), entrato in vigore il 1^o aprile 1973.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall'articolo 30 dell'accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3 in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica d'Islanda hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti,
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione (GU L 301 del 31.12.1972, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto ⁽¹⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

⁽¹⁾ Cfr. documento ST 10292/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2058 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è stato concluso dall'Unione mediante la decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione (¹) ed è entrato in vigore il 1^o gennaio 1994.
- (2) Il protocollo n. 4 dell'accordo SEE stabilisce le norme di origine. A norma dell'articolo 98 dell'accordo, il Comitato misto SEE istituito dall'articolo 92 dell'accordo SEE («comitato misto») può decidere di modificare il protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi.
- (6) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, le parti del SEE hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
- (7) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (³).

(¹) Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Irlanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(³) Cfr. documento ST 10297/20 su <http://register.consilium.europa.eu>

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

**DECISIONE (UE) 2020/2059 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (¹), firmato il 30 luglio 2009, ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico. L'accordo è stato applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito alla loro adesione all'accordo, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l'accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 68 dell'accordo e dell'articolo 41 del protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»), il comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo («comitato per il commercio UE-Pacifico») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo II dell'accordo.
- (3) Il comitato per il commercio UE-Pacifico, durante la sua ottava riunione deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo II.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio UE-Pacifico, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) È necessario apportare modifiche ad alcune disposizioni del protocollo II al fine di riflettere i più recenti sviluppi in materia di norme d'origine, fornire norme di origine più flessibili e semplici che agevolino il commercio per gli operatori economici e ottimizzino il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.
- (6) È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni di alcuni prodotti compresi nell'allegato II del protocollo II dell'accordo per allinearle agli aggiornamenti effettuati dall'Organizzazione mondiale delle dogane alle edizioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato (SA) della nomenclatura e per mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA.
- (7) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2013. L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori degli Stati del Pacifico firmatari. L'allegato IV del protocollo II dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere la versione croata della dichiarazione su fattura.
- (8) L'allegato VIII del protocollo II contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare dell'Unione. Ai sensi del protocollo II, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea. L'elenco contenuto nell'allegato VIII del protocollo II dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare.

¹) GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

- (9) In seguito all'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone all'accordo, entrambi gli Stati dovrebbero essere rimossi dall'elenco «altri Stati ACP» di cui all'allegato X del protocollo II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ottava riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

(2) Cfr. documento 10899/20 all'indirizzo Internet <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2060 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica di tale accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (¹), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
- (2) L'articolo 80 dell'accordo prevede la possibilità che altri Stati insulari del Pacifico possano aderire. Con decisione (UE) 2018/1908 (²) e (UE) 2020/409 (³) rispettivamente il Consiglio ha approvato l'adesione dello Stato indipendente di Samoa («Samoa») e l'adesione delle Isole Salomone. Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 2018 e lo ha applicato a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018. Le Isole Salomone hanno aderito all'accordo il 7 maggio 2020 e lo hanno applicato a titolo provvisorio dal 17 maggio 2020.
- (3) A seguito dell'adesione di Samoa e delle Isole Salomone, è necessario modificare l'allegato II dell'accordo per aggiungere le offerte di accesso al mercato di tali paesi a tale allegato.
- (4) L'articolo 68 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio si occupi di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo.
- (5) Con la decisione (UE) 2019/1707 (⁴) il Consiglio ha deciso in merito alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda tali modifiche. Alla settima riunione, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2019, il comitato per il commercio ha adottato, tra l'altro, una raccomandazione alle parti dell'accordo affinché provvedano a modificare l'accordo per tenere conto dell'adesione di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico.
- (6) L'articolo 13 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio possa, mediante accordo, modificare l'allegato II in qualsiasi maniera sia ritenuta necessaria. Di conseguenza, all'ottava riunione il comitato per il commercio potrà apportare all'accordo tale modifica tecnica per tener conto dell'adesione di Samoa e delle Isole Salomone.
- (7) L'Unione dovrebbe stabilire la posizione da adottare durante l'ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica proposta.
- (8) La posizione dell'Unione durante l'ottava riunione del comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

(¹) GUL 272 del 16.10.2009, pag. 2.

(²) Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).

(³) Decisione (UE) 2020/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 85 del 20.3.2020, pag. 1).

(⁴) Decisione (UE) 2019/1707 del Consiglio, del 17 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 45).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio ⁽⁵⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽⁵⁾ Cfr. documento ST 11630/20 su <http://register.consilium.europa.eu>

**DECISIONE (UE) 2020/2061 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato un accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra⁽¹⁾ («accordo»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico. L'accordo è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009, da Figi dal 28 luglio 2014, da Samoa dal 31 dicembre 2018 e dalle Isole Salomone dal 17 maggio 2020.
- 2) L'articolo 68 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio («comitato per il commercio UE-Pacifico»), che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo.
- 3) A norma dell'articolo 68 dell'accordo, il comitato per il commercio UE-Pacifico deve adottare il proprio regolamento interno e può istituire comitati speciali a cui delegare specifici poteri decisionali di attuazione in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo.
- 4) Il comitato per il commercio UE-Pacifico, nel corso della sua ottava riunione, adotterà il proprio regolamento interno e quello dei comitati speciali.
- 5) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio UE-Pacifico riguardo all'adozione dei suddetti regolamenti interni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione all'ottava riunione del comitato per il commercio, istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacifico e dei comitati speciali si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico⁽²⁾.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. doc. ST 11960/20 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (UE) 2020/2062 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (¹) l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º aprile 2009.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Albania hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(¹) Decisione 2009/332/CE del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convezione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11141/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2063 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione (¹) l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1^o giugno 2015.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 2»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 2, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell'accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 2.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 2 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 2, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(¹) Decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 548).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 2, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11065 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2064 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2004/635/CE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1^o giugno 2006.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
- (8) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11075/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2065 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/495/Euratom del Consiglio⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) L'accordo comprende il protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo I»). A norma dell'articolo 3 del protocollo I, il sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («sottocomitato doganale») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo I.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il sottocomitato doganale adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo I («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo I, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Georgia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

⁽¹⁾ Decisione 2014/495/Euratom del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 744).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione in caso applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11080 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2066 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º giugno 2000.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 67 dell'accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e lo Stato di Israele hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
- (8) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11081/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2067 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º maggio 2002.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 89 dell'accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e il Regno hascemita di Giordania hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
- (8) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

⁽¹⁾ Decisione 2002/357/CE del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ei loro Stati membri, da una parte, e il Regno haschemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ⁽¹⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

⁽¹⁾ Cfr. documento ST 11085/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2068 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/342 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1^o aprile 2016.
- (2) L'accordo comprende il protocollo III relativo la nozione di «prodotti originari» («protocollo III»). A norma dell'articolo 4 del protocollo III, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo III.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo III («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo III, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e il Kosovo * hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(¹) Cfr. documento ST 11096/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2069 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2006/356/CE del Consiglio⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º aprile 2006.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell'articolo 38 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica libanese hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
- (8) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

⁽¹⁾ Decisione 2006/356/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11104/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2070 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (¹) l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º aprile 2004.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 108 dell'accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Macedonia del Nord hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(¹) Decisione 2004/239/CE del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione in caso di cumulo diagonale tra tali partecipanti,
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ei loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11113/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2071 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/493/Euratom del Consiglio (¹) l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1^o luglio 2016.
- (2) L'accordo comprende il protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»). A norma dell'articolo 3 del protocollo II, il sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 dell'accordo («sottocomitato doganale») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo II.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il sottocomitato doganale adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo II («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1^o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo II, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(¹) Decisione 2014/493/Euratom del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 739).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo II, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11115/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2072 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (¹) l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º settembre 2013.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 3, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Serbia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(¹) Decisione 2013/490/UE del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione iapplicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti,
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11126/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2073 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 98/223/CE del Consiglio l'Unione ha concluso la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli⁽¹⁾ («decisione»), entrata in vigore il 1º gennaio 1998.
- (2) La decisione comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). La decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia ha sostituito il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo⁽²⁾. A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁽³⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Turchia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

⁽¹⁾ GUL 86 del 20.3.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (cfr. doc. CE-TR 108/05 su <http://register.consilium.europa.eu>).

⁽³⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GUL 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia pertanto basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (⁴).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(⁴) Cfr. documento ST 11128/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2074 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 96/528/CECA della Commissione ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («accordo»), entrato in vigore il 1º agosto 1996.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 1»). A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 1, il comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo, paragrafo 1, dell'accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 1 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 1, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Turchia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

⁽¹⁾ Decisione 96/528/CECA della Commissione, del 29 febbraio 1996, relativa alla conclusione di un accordo relativo agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 227 del 7.9.1996, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 1, si basa sul progetto di decisione del comitato misto ⁽³⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

⁽³⁾ Cfr. documento ST 11130/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2020/2075 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/670/Euratom del Consiglio (¹), l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), entrato in vigore il 1º settembre 2017.
- (2) L'accordo comprende il protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo I»). A norma dell'articolo 3 del protocollo I, il sottocomitato doganale istituito dall'articolo 83 dell'accordo («sottocomitato doganale») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo I.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il sottocomitato doganale adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo I («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo I, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e l'Ucraina hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

(¹) Decisione 2014/670/Euratom del Consiglio, del 23 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 8).

(²) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra le l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale (¹).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) Cfr. documento ST 11131/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2020/2076 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2020****relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2019, il 20 gennaio 2020, il 3 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2019/2157 (¹), (UE) 2020/102 (²), (UE) 2020/144 (³) e (UE) 2020/511 (⁴), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. L'8 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1º febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (⁵). Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha inoltre adottato la decisione (UE) 2020/1153 relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (⁶).
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Monica MARINI.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Nicola MARINI [sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)] è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:

- sig. Nicola MARINI, consigliere comunale di Albano Laziale (RM) (modifica del mandato),
- sig. Enrico ROSSI, assessore del Comune di Signa (FI).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

(¹) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

(²) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

(³) Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16).

(⁴) Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell'8.4.2020, pag. 18).

(⁵) Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell'8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1º febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 187 del 12.6.2020, pag. 3).

(⁶) Decisione (UE) 2020/1153 del Consiglio, del 30 luglio 2020, relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 12).

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (UE) 2020/2077 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2020****che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10 dell'Unione europea
per l'esercizio 2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (¹), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

- il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2020 è stato adottato definitivamente il 27 novembre 2019 (²);
- il 9 ottobre 2020 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 10 del bilancio generale per l'esercizio 2020;
- in vista della tempestiva adozione da parte del Parlamento europeo del progetto di bilancio rettificativo prima della fine dell'esercizio 2020, il Consiglio deve procedere senza indugio all'adozione della sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 10 del bilancio generale per il 2020. È pertanto giustificato abbreviare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 è stata adottata l'8 dicembre 2020.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2020.

*Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH*

(¹) GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(²) GUL 57 del 27.2.2020, pag. 1.

DECISIONE (UE) 2020/2078 DEL CONSIGLIO**Del 10 dicembre 2020**

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada («CMAA») è stato concluso dall'Unione con decisione 98/18/CE del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1998.
- (2) L'articolo 2 del CMAA invita le autorità doganali a sviluppare la cooperazione doganale sulla base più ampia possibile.
- (3) A norma dell'articolo 20 del CMAA, il comitato misto di cooperazione doganale («CMCD») deve prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale.
- (4) L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («SCSA») è stato concluso dall'Unione con decisione 2014/941/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1º novembre 2013.
- (5) A norma dell'articolo 5 dell'SCSA, il CMCD ha facoltà di adottare decisioni in materia di riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale.
- (6) Il CMCD intende adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea in occasione della quinta riunione e in ogni caso prima della fine del 2022.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CMCD, poiché la decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di CMCD relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del CMCD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione doganale («CMCD») istituito dall'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada in occasione della quinta riunione del CMCD riguardo al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea si basa sul progetto di decisione del CMCD ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Decisione 98/18/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 37).

⁽²⁾ Decisione 2014/941/UE del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 8).

⁽³⁾ Cfr. documento ST 13014/20 all'indirizzo Internet <http://register.consilium.europa.eu>.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)

Pagina 75, Allegato III, MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO – parte A, «Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:», primo comma

anziché: «... Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Commissione europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.»

leggasi: «... Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Commissione europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.».

Pagina 77, Allegato III, MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO – parte B, «Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:», quarto comma

anziché: «Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.»

leggasi: «Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, è titolare del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e può essere contattato utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.».

Pagina 77 – MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO – parte B, «Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:», quinto comma

anziché: «I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea: <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection>, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.»

leggasi: «I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT